



Accademia Nazionale di Scherma
NAPOLI 1861
Ente Morale

P.E.C.

Napoli, 15-6-2019

Al C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Largo Giulio Onesti, 1- 00197 - Roma
presidenza@coni.it; segretariogenerale@cert.coni.it

e, p.c.,

alla Commissione Cultura Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati
piazza Monte Citorio 00186 – Roma
gallo_luigi@camera.it

alla spa Sport e Salute
piazza Lauro de Bosis 15. 00135 – Roma
amministrazioneconiservizi@cert.coni.it; ufficiolegale@cert.coni.it;

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Piazzale Clodio 00195 - Roma
procura.roma@giustizia.it

al Sig. Prefetto di Roma
via IV Novembre 119/a- 00187 – Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it telex.prefrm@pec.interno.it

Nell'ambito della controversia giudiziaria tra l'Accademia Nazionale di Scherma e la Federazione Italiana di Scherma (controversa avente ad oggetto la titolarità per la indizione, la organizzazione e la gestione degli esami per il conferimento del titolo professionale di istruttore e maestro di scherma), è stata depositata l'allegata ordinanza del Consiglio di Stato, sez. quinta, che respinge l'istanza cautelare avanzata nell'interesse della FIS, che chiedeva sospendersi l'applicazione della sentenza di primo grado a sé sfavorevole.

Il predetto provvedimento fa seguito, appunto, alla sentenza 219172019 del TAR Lazio, sezione prima, del 18.2.2019. (che, per comodità di lettura, parimenti si allega), che, accogliendo il ricorso proposto dall'Accademia Nazionale di Scherma, ha annullato le sedute di esame del marzo 2017 ed il relativo bando ed ha inoltre condannato la Federazione a risarcire i danni all'Accademia Nazionale di Scherma.

Tanto premesso, in considerazione della situazione di fatto e di diritto che si è venuta a creare a seguito dell'illegittimo comportamento della FIS e delle ricordate pronunzie della autorità giudiziaria, si invita il Destinatario della presente a non approvare "il nuovo statuto" della Federazione Italiana Scherma, deliberato nell'assemblea del 19.5.2019.

Ciò per le seguenti ragioni:



Accademia Nazionale di Scherma
NAPOLI 1861
Ente Morale

- 1) "il nuovo statuto", modificando arbitrariamente la precedente normativa stautaria (o meglio, tentando maldestramente di aggirare la normativa statale in tema di professioni), non prevede più che sia l'Accademia Nazionale di Scherma ad indire, organizzare e gestire gli esami per istruttore e maestro di scherma ed a rilasciare il relativo titolo professionale. Ciò contrasta frontalmente con quanto statuito nella sopra indicata (ed allegata) sentenza del TAR Lazio (in relazione alla quale, si ribadisce, non è stata concessa sospensiva). Dunque, allo stato, nessuna legittimazione sussiste in capo alla FIS nella medesima materia, vale a dire nel bandire, organizzare e gestire esami per il rilascio di un attestato che dia titolo all'insegnamento della scherma. Ciò a prescindere dalla denominazione che a tali "diplomandi" si voglia dare (maestro, istruttore, allenatore, tecnico ecc.). Va da sé che quel che rileva non è il mero *nomen juris*, ma la effettività della condotta (professionale) tenuta. Ed è di tutta evidenza che l'abusivo esercizio di una attività professionale in assenza di adeguato titolo possa integrare la fattispecie penale ex art. 348 cod. pen. (per altro, con le significative modifiche in senso ampliativo apportate dalla legge 3/2018);
- 2) La FIS, nello scritto difensivo depositato al Consiglio di Stato in vista della udienza cautelare, ha sostenuto che circa 200 società - a seguito della sentenza del TAR in ordine alla qual si chiedeva la sospensione - non avevano potuto affiliarsi e quindi non avrebbero potuto partecipare alla assemblea straordinaria del 19.5.2019. Risulta viceversa che dette società, sono state tutte affiliate ed hanno partecipato (e votato). Pertanto, delle due l'una: o la partecipazione è stata irregolare (e dunque l'assemblea è invalida), ovvero la FIS ha sostenuto il falso in un suo scritto indirizzato all'autorità giudiziaria;
- 3) Codesto Comitato Olimpico, costituitosi nel giudizio cautelare di secondo grado quale controinteressato, nella memoria depositata per l'udienza del 13 c.m., ha sostenuto, contrariamente al vero, che il regolamento FIS-SNAQ era vigente. Anche in questo caso si tratta di affermazione non veritiera, atteso che, per quanto a nostra conoscenza, detto regolamento non è mai stato portato da parte della FIS all'esame della Giunta Nazionale; il C.O.N.I. dunque non ha mai esercitato la doverosa attività di vigilanza.

In considerazione, pertanto, delle evidenziate "irregolarità", la cui rilevanza penale potrà ovviamente essere valutata dalla competente Autorità, si invita codesto Comitato ad assumere le conseguenti condotte ed, *in primis*, come premesso, a non approvare il c.d. nuovo statuto della Federazione Italiana Scherma, ritenendo, viceversa, valido quello previgente.

Con - pur doverosi - ossequi.

allegati

- 1) Sentenza TAR Lazio sez. prima
- 2) Ordinanza Consiglio di Stato sez. quinta

Il presidente
dott. Pasquale La Razione

